



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## VERBALE N. 12/2022

**Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

In data 21 aprile 2022, alle ore 10:00, presso la sede municipale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelfidardo, nelle persone di

Dott. Giuseppe Goro	Presidente
Dott. Riccardo Marchetti	Componente
Rag. Angelo Linci	Componente

per procedere al rilascio del parere di cui in oggetto.

Il Collegio, dando atto di aver ricevuto dall'ente la documentazione necessaria ed utile all'espressione del proprio motivato parere,

visti

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16378 del 20/04/2022 avente ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., modificato con Delibera di C.C. n.43 del 29/06/2021;
- i provvedimenti emanati a livello statale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dettagliatamente richiamati nella proposta di deliberazione in oggetto;
- l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede che:
  - «1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
  2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
  4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

- l'art. 13 del D.L. 4 del 27/01/2022 che testualmente recita *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”*
- l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

esaminata

- la proposta di deliberazione sopra citata e, segnatamente, il testo dell'art. 21 (RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID - 19) del regolamento oggetto di modifica

preso atto

- che con la proposta di deliberazione in esame l'ente, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, intende procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con efficacia dal 1° gennaio 2022, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006, dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;
- che, in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività a seguito dell'emergenza pandemica, l'Amministrazione intende concedere le riduzioni tariffarie così come riportate nell'articolo 21 comma 3 del Regolamento Comunale TARI, tenuto conto anche dei principi già proposti per l'anno 2020 e 2021 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato

dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

considerato

- che le modifiche regolamentari proposte appaiono conformi alla normativa di riferimento, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'ente;

tenuto conto

- dei pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti nell'originale dell'atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che il Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito alla regolamentazione dell'ente;

-

esprime

parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) da approvarsi in conformità a quanto contenuto nella proposta richiamata in rubrica, rammentando di provvedere alla necessaria pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 successivamente alla delibera approvazione e di provvedere alla relativa variazione di bilancio necessaria a recepire gli effetti contabili della modifica regolamentare e tariffaria.

### ***IL COLLEGIO DEI REVISORI***

Dott. Giuseppe Goro

Dott. Riccardo Marchetti

rag. Angelo Linci

---

---

---